



<a href="#">DOTTRINA</a>	<a href="#">GIURISPRUDENZA</a>	<a href="#">MATERIALI</a>	<a href="#">NOVITA'EDITORIALI</a>	<a href="#">APPUNTAMENTI</a>	<a href="#">SITO PRECEDENTE</a>
--------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------



☒ [associazione de i costituzionalisti.it](#) ☐ web

[Home](#) :: [Giurisprudenza](#) :: [Osservazioni a prima lettura](#) :: [Corte costituzionale](#) :: [Decisioni](#)

## Il trattamento giurisdizionale della legge e delle Regioni con essa conflittuali \*

di Cesare Pinelli

**1. a nuova configurazione della legge in una motivazione trasparente. 2. interpretazione dell'enunciato o delle leggi internazionali e art. 117 primo comma Cost. 3. riaffermazione del sindacato accentrato quale oiettivo preminente dell'interpretazione dell'enunciato. 4. I sindacato di costituzionalità sulla legge in quanto norma interposta. 5. e implicazioni del sindacato sulla legge nella visione della Corte. 6. importanza del caso. 7. sulla tutela multilivello dei diritti. 8. risvolti procedurali.**

1. La motivazione si incentra sul trattamento giurisdizionale delle leggi confliggenti con la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e della stessa CEDU. Una serie di elementi riscontrati nella più recente esperienza inducono la Corte a superare il risalente indirizzo che ascriveva alle norme CEDU, in quanto pariorinate a quelle legislative, una mera funzione di ausilio interpretativo negli scrutini su pretese violazioni dei diritti fondamentali, e a configurarle come norme interposte in riferimento al nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost. La CEDU è pertanto invocabile davanti alla Corte quale parametro integrativo nel giudizio su leggi con essa confliggenti, e per la stessa ragione diventa oggetto di quel giudizio, onde assicurare che le norme assunte a parametro non risultino a loro volta viziato.

Possono ravvisarsi tre elementi che hanno convinto la Corte a questo passo: il vincolo degli obblighi internazionali posto in capo alle leggi statali e regionali dal nuovo testo dell'art. 117, primo comma, la tendenza dei giudici comuni a disapplicare le leggi nazionali in ipotesi confliggenti con la CEDU e, in stretto collegamento, l'accresciuta incidenza della Corte europea dei diritti dell'uomo negli ordinamenti degli Stati aderenti alla Convenzione. Mettendo da parte reticenze e passaggi magari volutamente oscuri, la motivazione li enuncia in modo trasparente. E il commentatore, dispensato dal divinare auspici, può impegnarsi nel compito di individuarne il peso rispettivo, dopo aver prestato attenzione al caso, agli argomenti e al contesto. Diventa così possibile un dialogo sotto forma di un'interazione fra ragioni, che assicura la continuità dell'interpretazione costituzionale nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno.

2. Un'eccezione di inammissibilità, prospettata dalla parte privata sul presupposto di un preteso dovere di disapplicazione da parte dei giudici comuni delle norme interne che la Corte europea abbia considerato contrastanti con la CEDU, offre alla Corte la possibilità di ribadire l'indirizzo secondo cui la CEDU, a differenza dell'ordinamento comunitario, non produce norme direttamente vincolanti per le autorità interne degli Stati membri (sent.n. 188 del 1980), corrispondente alla distinzione fra gli obblighi internazionali da quelli derivanti dall'ordinamento comunitario operata dal nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost. ( 3.3.). Né le norme CEDU potrebbero ricadere nell'ambito dell'art. 10, primo comma, Cost., trattandosi di norme pattizie ancorché generali ( 3.4.).

Le due negazioni aprono la via all'interpretazione del nuovo testo dell'art. 117, primo comma, tanto più perché la medesima questione era stata più volte rigettata prima dell'entrata in vigore della l.cost.n. 3 del 2001 in base all'indirizzo che annoverava la legge di adattamento dei trattati tra le fonti di grado primario: peraltro, ammette la Corte, erano rimasti "notevoli margini di incertezza" circa il rango delle norme CEDU, in quanto volte pur sempre a tutelare diritti fondamentali e perciò tali da integrare principi costituzionalmente protetti, il che aveva indotto giudici comuni, anche di legittimità, a disapplicare norme interne con esse confliggenti.

Il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, consente alla Corte di "fare chiarezza su tale problematica normativa e istituzionale, avente rilevanti risvolti pratici nella prassi quotidiana degli operatori del diritto". Esso rende infatti "inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto alle leggi ordinarie successive", e d'altra parte "attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione di leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del Giudice delle leggi" ( 4.3.).

Né l'operatività del nuovo testo potrebbe ritenersi limitata nell'ambito dei rapporti tra Stato e Regioni, poiché la validità della legge statale "non può mutare a seconda che la si consideri ai fini

della delimitazione delle sfere di competenza legislativa di Stato e Regioni o che invece la si prenda in esame nella sua potenzialità normativa generale”, senza contare che con la riforma del titolo V tale potenzialità coincide con la competenza esclusiva e concorrente dello Stato, per cui l’operatività del primo comma dell’art. 117 si estenderebbe comunque ad ogni tipo di potestà legislativa, statale e regionale ( 4.4.).

Per la verità, la tesi della portata non innovativa della previsione del limite degli “obblighi internazionali” in capo alla legislazione statale si fondava sul diverso argomento che, essendo tali obblighi sicuramente già previsti dall’art. 10, primo comma, in riferimento al diritto internazionale generale e, sia pure con maggiori dubbi della dottrina, dall’art. 2 in riferimento all’adesione alla CEDU, l’onere di dimostrare che l’art. 117, primo comma, avesse esteso ai trattati la fonte degli obblighi internazionali del legislatore statale dovesse spostarsi sui sostenitori della portata innovativa[1].

L’obiezione della Corte che “la legge è sempre la stessa”, che la si consideri sotto il profilo della delimitazione della competenza con la legge regionale o nella sua potenzialità normativa generale, presuppone invece pacificamente che la locuzione “obblighi internazionali” abbia operato quell’estensione, tanto da ascrivere ai sostenitori della portata non innovativa la tesi, sicuramente contraddittoria, ma da costoro mai prospettata, che la locuzione avrebbe portata innovativa almeno nell’ambito dei rapporti Stato-Regioni.

3. Il fatto è che la tesi rigettata avrebbe reso molto più difficile configurare l’antinomia nei termini di una questione di legittimità costituzionale, e rispondere così all’incipiente ma potenzialmente inarrestabile tendenza dei giudici comuni a disapplicare le norme legislative confliggenti con la CEDU[2], che la Corte deve aver avvertito come una minaccia per le sorti dello stesso modello di giustizia costituzionale in quanto basato su un sindacato accentrato. La posta in gioco era anzitutto qui, come si evince dalla riaffermazione, diversamente troppo ovvia, che il giudizio sulle questioni di legittimità costituzionale è “di esclusiva competenza del Giudice delle leggi”.

La tesi rigettata avrebbe potuto condurre a due risultati reciprocamente alternativi, ma comunque tali da perdere di vista la posta in gioco, se non da rinunciarvi in via preliminare. Avrebbe portato a ribadire il consolidato indirizzo sul rango delle norme CEDU, e la risposta sarebbe allora suonata troppo debole. Oppure, raccogliendo e ricostruendo orientamenti affermati solo sporadicamente – per un verso la configurazione della CEDU come fonte atipica (sent.n. 10 del 1993), per l’altro il “reciproco collegamento”, in via interpretativa, tra cataloghi dei diritti dell’uomo come quelli della Costituzione e della CEDU (sent.n. 388 del 1998) –, la Corte avrebbe potuto accogliere la sempre più diffusa tesi della specialità *ratione materiae* dei trattati sui diritti dell’uomo rispetto agli altri trattati internazionali[3], ancorando all’art. 2 la prevalenza della CEDU su norme confliggenti: ma una simile priorità della gerarchia materiale su quella formale, spostando la prospettazione dell’antinomia dal piano delle fonti – la Costituzione, la CEDU, e la legge – a quello dei diritti da esse rispettivamente riconosciuti, avrebbe dato man forte alla tendenza a disapplicare le norme interne confliggenti.

Se la posta in gioco consisteva nel lasciare aperta una breccia significativa nel sindacato accentrato, non stupisce l’opzione per la portata innovativa della locuzione “obblighi internazionali”, né appare “singolare”, d’altro canto, il silenzio sul possibile ancoraggio all’art. 2 Cost. dei diritti riconosciuti dalla CEDU[4].

4. Che la soluzione rinvenuta sia incentrata sul trattamento giurisdizionale, è confermato là dove la Corte osserva che, indipendentemente dalla qualifica di “fonti interposte”, come vengono designate in dottrina e in giurisprudenza ma non senza dubbi circa la suscettibilità di designare così una categoria unitaria, “le norme di rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria” consentono al parametro cui si collegano di “diventare concretamente operativo”: nella specie, le norme della CEDU consentono di determinare quali siano gli “obblighi internazionali” che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.

E’ forse questa una “prospettiva formale-astratta”, contrapposibile ad una “assilogico-sostanziale d’inquadramento sistematico”[5]? Non si direbbe che la Corte sia interessata a un inquadramento sistematico di uno o di altro tipo. La stessa corrispondenza tra rango delle fonti interposte e loro suscettibilità di assurgere a parametro ( 4.5.), era stata perlomeno relativizzata là dove si era osservato che “eventuali contrasti” fra norme CEDU e leggi ordinarie successive “non generano...valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale” ( 4.3.). E la difficoltà di designare una categoria unitaria di fonti interposte si riferisce proprio al profilo sistematico[6].

Ciò che conta è la sottoponibilità delle leggi al sindacato di legittimità per violazione dell’art. 117, primo comma, per il tramite delle norme CEDU. Ma anche, cruciale risvolto della ricostruzione, della CEDU per violazione di altre norme costituzionali. Per “evitare il paradosso che una norma legislativa venga dichiarata incostituzionale in base ad un’altra norma sub-costituzionale, a sua volta in contrasto con la Costituzione”, si impone infatti l’esigenza “assoluta e inderogabile” che le norme sub-costituzionali siano esse stesse conformi a Costituzione, e che quindi tale conformità sia vagliata dalla Corte ogni volta che si ponga un caso di contrasto tra norme interposte e norme legislative interne ( 4.7.). Le implicazioni sul trattamento giurisdizionale della CEDU sono di grande rilievo e, come vedremo, altrettanto problematiche.

5. Insieme alla disapplicazione delle leggi difformi dalla CEDU, la peculiarità della CEDU rispetto agli altri trattati internazionali, consistente nell’istituzione di una Corte posta a garanzia dell’interpretazione delle sue norme, costituisce l’altra preoccupazione del giudice di costituzionalità delle leggi. Essa pone del pari un problema di trattamento giurisdizionale e di conseguenti potenziali conflitti – in questo caso, sulle norme CEDU in quanto tali –, che la configurazione della Convenzione come fonte interposta può allo stesso modo risolvere.

Dal potere di interpretazione conferito alla Corte di Strasburgo, la Corte costituzionale desume che “tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione”: non si tratta di “una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato

italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia”.

L’obbligo incombente sul legislatore in caso di dichiarata incompatibilità di una legge italiana con la CEDU da parte della Corte di Strasburgo viene dunque distinto dalla forza delle norme CEDU nel nostro ordinamento, che rimane sub-costituzionale quand’anche tali norme vengano interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, esse sono soggette a scrutinio di costituzionalità. Per evitare il ricordato paradosso di una norma legislativa dichiarata incostituzionale in base ad una norma sub-costituzionale a sua volta in contrasto con la Costituzione, la Corte esclude “che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali”, concedendo solo un “ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall’art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione” ( 4.7.).

Nella misura in cui il parametro cui commisurare la costituzionalità di norme interposte è costituito dall’intera Costituzione, la soluzione, tiene a precisare la Corte, differisce da quella concernente le norme comunitarie e quelle concordatarie, per le quali lo scrutinio di costituzionalità si limita alla possibile lesione dei principi supremi. Dalla giurisprudenza si ricava in effetti una simmetria di soluzioni, in particolare con il diritto comunitario. Dopo aver rinvenuto una riserva di giurisdizione costituzionale nell’ipotesi di allegata violazione dei principi supremi ad opera di regolamenti comunitari, e in generale del diritto comunitario direttamente applicabile (sent.n. 170 del 1984), la Corte estese per implicito la soluzione alle sentenze interpretative della Corte di giustizia (sent.n. 116 del 1985). Parallelamente le norme CEDU, che “vivono nell’interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea” anziché quali disposizioni in sé e per sé considerate, soggiacciono in quanto norme interposte al comune trattamento giurisdizionale riservato alle leggi ed agli atti equiparati. L’ordinamento costituzionale, conclude in proposito la Corte, “non può essere modificato da fonti esterne, specie se queste non derivano da organizzazioni internazionali rispetto alle quali siano state accettate limitazioni di sovranità come quelle previste dall’art. 11 della Costituzione”.

Sulla base di questi “principi metodologici”, lo scrutinio sulle leggi in ipotesi confliggenti con la CEDU viene perciò subordinato alla previa verifica di un contrasto non sanabile in via interpretativa tra la norma censurata e quelle della CEDU come interpretate dalla Corte europea, nonché della compatibilità delle norme CEDU invocate con la Costituzione italiana ( 5.).

6. Desunte le implicazioni della soluzione sui rapporti con la Corte di Strasburgo, la Corte passa all’esame del caso. Ma, come sempre, il caso illumina il testo e con esso la soluzione, anche quando sia improntata a nuovi “principi metodologici”. Pur rimasta sullo sfondo di una *ratio decidendi* incentrata sul contrasto della norma censurata con il “serio ristoro” richiesto dalla giurisprudenza costituzionale non meno che con il “ragionevole legame” con il valore venale richiesto dalla Corte di Strasburgo ( 5.7.), la diversa visione del diritto di proprietà rispettivamente ricavabile dalla CEDU e dalla Costituzione italiana deve aver influito sulla annunciata riserva *iurisdictionis omnimodae* sulla CEDU, a differenza, come si è detto, di quella ben più ristretta sulle norme comunitarie e concordatarie.

Prima della legge di revisione dell’art. 111 Cost., quando anche il diritto alla durata ragionevole del processo riconosciuto dall’art. 6 CEDU metteva in risalto la distanza tra i due cataloghi, la Corte osservò che le diverse formule espressive dei cataloghi dei diritti dell’uomo “si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione”, e addusse a riprova, dopo aver manipolato un precedente (sent.n. 345 del 1987), che il diritto di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. implica una ragionevole durata del processo (sent.n. 388 del 1999). Pur di non ridiscutere l’indirizzo che escludeva il carattere di parametro delle norme CEDU, e di fronte al rischio di un’eterointegrazione incontrollabile, la Corte cercò allora in tutti i modi di occultare le differenze di contenuto fra i cataloghi dei diritti, fino a forzare l’interpretazione della Costituzione[7].

Il sindacato sulla conformità a Costituzione delle norme CEDU dovrebbe ora porre la Corte in condizione di evitare forzature e occultamenti. Questa riappropriazione del parametro costituzionale non comporta l’accoglimento di una “prospettiva formale-astratta” né una sottovalutazione delle virtù dell’interpretazione. Sul piano interpretativo, comporta piuttosto un riequilibrio fra le ragioni del diritto costituzionale e quelle dell’apertura, pur essa costituzionalmente riconosciuta, ad altri ordinamenti e organizzazioni internazionali. Sul piano istituzionale, acquista una specifica valenza nella delicata partita in corso con i giudici comuni e con la Corte di Strasburgo. Se il giudizio di conformità delle leggi nazionali alla CEDU si poteva prestare all’alternativa fra rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale e disapplicazione, aprendo così la via, nella seconda ipotesi, alla formazione di un circuito diretto fra giudici comuni e Corte europea dei diritti dell’uomo, lo stesso non può dirsi del controllo di conformità a Costituzione delle norme CEDU. La subordinazione del giudizio di conformità delle leggi nazionali alla CEDU a quello di conformità a Costituzione della stessa CEDU equivale per la Corte a far sentire la sua voce in un circuito da cui altrimenti sarebbe inesorabilmente emarginata.

7. Contrariamente a quanto presuppone una parte della dottrina italiana, questo è un tipico modo di procedere della tutela multilivello dei diritti. La quale non consegue affatto da indiscriminate “aperture” dei giudici nazionali alla giurisprudenza delle Corti sovranazionali e internazionali, con una corrispondente ritirata dalle tradizionali impostazioni “formalistiche” a vantaggio di quelle “assiologico-contenutistiche”[8]. Una rappresentazione del genere si basa sul presupposto di una pressione delle Corti sovranazionali e internazionali volta a “liberare” i giudici nazionali dalle chiusure statualistiche un tempo dominanti, e di una progressiva risposta positiva di questi ultimi, sempre più colpevolizzati dal loro passato. L’ipotetico processo condurrebbe però al regno di Pangloss, non certo a una tutela multilivello dei diritti.

L’abbandono di impostazioni statualistiche e dell’esclusivo richiamo ai testi costituzionali non può far trascurare che, fin dall’inizio, quella tutela si strutturò attraverso interazioni fra Corti europee e nazionali, le cui reciproche aperture venivano condizionate alla preservazione, perlomeno, del nucleo essenziale dei principi degli ordinamenti cui ciascuna Corte faceva capo, e con essa del titolo della sua legittimazione: per esser tale, la tutela multilivello dei diritti implica che ogni giudice

vi faccia sentire la sua voce, rivendicando l'esercizio delle funzioni cui è preposto[9].

Diventa così possibile il confronto fra i livelli di protezione dei diritti assicurati dalle diverse autorità giurisdizionali anche in ragione di cataloghi dal contenuto non sempre coincidente, che consente di controllare l'effettività delle garanzie giurisdizionali dell'individuo. Nello stesso tempo una tutela multilivello, proprio perché non si appresta a diventare il regno di Pangloss, comporta una certa mobilità di confini tra differenti autorità giurisdizionali e una conseguente reciproca conflittualità. Il commentatore è chiamato a individuare le aree di conflitto, cercando di cogliere di volta in volta gli esiti delle impostazioni, o come dice la Corte dei "principi metodologici", enunciati in via generale.

8. L'affermazione di tenore generale che la Corte di Strasburgo non dispone di una "competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano" ma "di una funzione interpretativa eminente" in grado di precisare gli obblighi internazionali degli Stati contraenti, mira ad escludere una posizione gerarchica della Corte europea dei diritti dell'uomo rispetto ai giudici nazionali, lasciando intendere che è piuttosto il legislatore nazionale il destinatario degli obblighi contratti con l'adesione alla CEDU ed esigibili a seguito di una dichiarazione di incompatibilità della legge interna con uno dei diritti ivi riconosciuti.

Il passo si presta a un duplice ordine di considerazioni, a seconda che lo si confronti con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo o con gli effetti delle sue sentenze quali definiti dalla CEDU.

La Corte costituzionale non ignora di sicuro che la Corte europea si è da tempo candidata ad assumere una funzione di giurisdizione costituzionale, spingendosi a sindacare la compatibilità con il catalogo CEDU delle Costituzioni degli Stati membri[10]. Non resta in proposito che segnalare l'eventualità di conflitti, visto che la costruzione della fonte interposta equivale a riaffermare la subordinazione della CEDU alla Costituzione, di fatto temperata ma logicamente non contraddetta dalla promessa di "un ragionevole bilanciamento" fra il vincolo degli obblighi internazionali dell'art. 117, primo comma, e la tutela degli interessi protetti da altri articoli della Costituzione.

Ma, come si è detto, l'affermazione che la "funzione interpretativa eminente" della Corte di Strasburgo vale ai soli fini della "precisazione" di obblighi internazionali posti in capo al legislatore, mira anzitutto ad escluderne ogni "sovrapposizione" alle competenze degli organi giudiziari. E, sotto questo profilo, appare alquanto riduttiva degli effetti delle sentenze della Corte europea quali definiti dalla CEDU, i quali costituiscono il fulcro degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Il richiamato art. 32 CEDU, che estende la competenza della Corte "a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli", va infatti coordinato con l'art. 46, che impegna le Alte Parti Contraenti "a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti", e affida al Comitato dei Ministri il compito di sorvegliare la relativa esecuzione. Rimane così impregiudicata l'individuazione dell'organo dello Stato membro chiamato a conformarsi alle sentenze della Corte, la quale ha più volte confermato questa interpretazione dell'art. 46; e nella prassi le misure di carattere generale richieste per l'esecuzione di tali sentenze risultano adottate solo per metà dei casi dai Parlamenti nazionali, e per il resto da autorità amministrative e giurisdizionali[11].

Per giunta, sebbene la CEDU non preveda un obbligo di revisione della *res iudicata* a seguito di sentenza di condanna della Corte europea, numerosi Stati membri lo hanno previsto in via giurisprudenziale o legislativa. Da noi la mancata previsione legislativa dell'obbligo si intreccia con lo scabroso problema della irragionevole durata del processo, come è noto non risolto dalla "legge Pinto", e di recente la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice dell'esecuzione è tenuto a dichiarare l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea "abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia ommesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo"[12].

Riferito alla vicenda appena richiamata, il tentativo di spezzare il circuito diretto tra Corte europea e giudici nazionali dirottando sul solo legislatore l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio della "funzione interpretativa eminente" della Corte europea, sembra poggiare su un fondamento precario. In presenza di persistenti inadempimenti legislativi agli obblighi richiesti dalla Corte europea, oltretutto corrispondenti a lesioni di un principio costituzionale come quello del giusto processo, davvero basterebbe limitarsi a rilevare l'assenza di un rapporto gerarchico della Corte europea rispetto ai giudici comuni? La scelta dei mezzi per conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea, rilasciata agli Stati membri dall'art. 46 CEDU, si riferisce evidentemente al *quomodo*, non all'*an* dell'obbligo. E la soluzione del caso Dorigo va letta alla luce del persistente inadempimento di un obbligo internazionale, non della ricerca di un superiore gerarchico.

Tutto il discorso sulla CEDU come fonte interposta presuppone pur sempre la sussistenza di norme legislative in ipotesi confliggenti, sola base su cui la Corte costituzionale può radicare il proprio sindacato e rivendicarlo dentro e fuori i confini nazionali. Quando tali norme manchino in ragione di un inadempimento all'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo imposto dall'art. 46 CEDU, lo Stato vi rimane tenuto, e i giudici che si conformino a quelle sentenze consentono l'adempimento di un obbligo internazionale. La ricostruzione del trattamento giurisdizionale della CEDU compiuta dalla sentenza in esame perde qui il suo presupposto: e stiamo parlando non di ipotesi astratte, ma di un reiterato inadempimento che evidenzia tare profonde del sistema della giustizia italiana.

D'altra parte, gli accenni compiuti dimostrano a sufficienza come la vicenda sia interamente riconducibile ai classici termini del rapporto fra diritto interno e diritto internazionale. Il suo esito provvisorio consiste bensì nella formazione di un circuito diretto giudici comuni-Corte europea. Ma più che una conferma del trionfo della tutela multilivello dei diritti su passate concezioni statualistiche, lo dico agli amici di Pangloss, questa è solo una constatazione, che invita a verificare il fondamento della supponenza dei giudici nei confronti di un legislatore inadempiente.

\* In corso di pubblicazione per la rivista Giurisprudenza costituzionale.

[1] Per ulteriori argomentazioni, sia consentito rinviare, da ultimo, a C.Pinelli, *Effetti orizzontali di direttive comunitarie e rispetto degli obblighi comunitari e internazionali ex art. 117, comma 1, Cost.*, Oss. a Cass. Sez. Lavoro, 9 agosto 2006, n. 17971, in questa Rivista, 2006, 3516 ss.

[2] Oltre alle sentenze della Cassazione citate dalla stessa pronuncia, v. Corte d'appello di Roma, Sez. lavoro, 11.4.2002, in questa Rivista, 2002, 2221, con oss. di S.Santoli, *a disapplicazione di leggi ordinarie in contrasto con la CEDU in talia e in Francia*, 2227 ss.

[3] Venice Commission, *he status of international treaties on human rights*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2006.

[4] Così A.Ruggeri, *a CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale astratta e prospettiva assiologica sostanziale d'inquadramento sistematico a prima lettura di Corte cost. nn. del 7*, in *Forum di uaderni costituzionali*, 2007.

[5] Secondo la lettura di A.Ruggeri, *a CEDU alla ricerca di una nuova identità*, cit.

[6] Come si è dimostrato con puntuale illustrazione dei vari casi, al di là della "idoneità di tali norme ad essere invocate come parametri nei giudizi sulle leggi e sugli atti ad esse equiparati", "diversi sono gli oggetti nei riguardi dei quali può rivolgersi, di volta in volta, il giudizio di costituzionalità", come pure "diversa è la natura delle fonti dalle quali sono desumibili le singole norme interposte", nonché "il rango delle fonti produttive delle norme interposte" (M.Siclari, e "norme interposte" nel giudizio di costituzionalità, CEDAM, 1992, 141).

[7] C.Pinelli, *a durata ragionevole del processo fra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Oss. a sent.n. 388 del 1999, in questa Rivista, 1999, 3000-3001.

[8] Oltre allo scritto citato di A.Ruggeri, v. da ultimo D.Tega, *a Cedu e l'ordinamento italiano*, in M.Cartabia (a cura di), *diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Il Mulino, Bologna, 2007, 73 ss.

[9] ra i contributi più risalenti si può vedere C.Pinelli, *udicial rotection of uman ights in Europe and the imits of a udge Made S stem*, in *I Diritto dell'Unione europea*, 1997, 1007 ss.

[10] Per indicazione dei casi giurisprudenziali, D.Tega, *a Cedu e l'ordinamento italiano*, cit., 85-86.

[11] Cfr. A.Drzemczewski, *rt.*, in S.Bartole-B.Conforti-G.Raimondi (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova, 2001, 691.

[12] Cass.Sez. I, Pen, 25.1.2007, n. 2800, *Dorigo*, con Oss. di A.Guazzarotti, *I caso Dorigo una piccola rivoluzione nei rapporti tra CEDU e ordinamento interno*, in <http://www.forumcostituzionale.it>

(03 marzo 2008)

ome	onsi lio irettivo	oci	ttivit istituzionale	omunicazioni
-----	-------------------	-----	----------------------	--------------